

Al Presidente dell'ARAN
Dott. Sergio Gasparrini
Via del Corso, 476
00186 - Roma

Pec: protocollo@pec.aranagenzia.it

Roma 2 gennaio 2019 Prot. SN/01/2019

Atto di significazione e diffida ex art. 3 dlgs. 20.12.2009 n. 198

CIMO – Il Sindacato dei Medici, C.F. 80153190154, con sede in Roma, via Nazionale 163, in persona del suo Presidente Nazionale, legale rappresentante pro tempore, dr. Guido QUICI,

p r e m e s s o

- a. CIMO – Il Sindacato dei Medici è una organizzazione sindacale, rappresentativa sul piano nazionale, della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale. In tale sua veste, essa partecipa alle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro ed esplica la propria attività, a favore degli iscritti, ad ogni tavolo istituzionale, nazionale o decentrato, nel quale siano ammesse le rappresentanze sindacali.
- b. In data 26 ottobre 2016, il Collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN ha deliberato l'accertamento della rappresentatività sindacale per il triennio 2016-2018.

ACCERTAMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITA'

TRIENNIO 2016-2018

AREA SANITA'			
ORGANIZZAZIONE SINDACALE	DELEGHE	%	CONF.
ANAAO ASSOMED	18.542	23,38%	COSMED
CIMO	8.748	11,03%	CIDA
FASSID	8.553	10,78%	CODIRP
AAROI EMAC	7.787	9,82%	COSMED
FP CGIL	7.383	9,31%	CGIL
FVM	5.881	7,41%	COSMED
FESMED	4.680	5,90%	
FEDERAZIONE CISL MEDICI	4.617	5,82%	CISL
ANPO ASCOTI FIALS MEDICI	4.475	5,64%	CONFSAL
UIL FPL	4.465	5,63%	UIL

- c. Il grado di rappresentatività è stato ulteriormente confermato dalle successive rilevazioni eseguite da ARAN e valide per il triennio 2019-2021.
- d. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 178/15 (Udienza Pubblica del 23/06/2015 Decisione del 24/06/2015 Deposito del 23/07/2015), ha

dichiara(to) l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015);

- e. Il primo triennio utile per la stipula del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza sanitaria del SSN era quello intercorrente tra il 2016 ed il 2018 ed è inutilmente scaduto il 31.12.18.
- f. Il 17.10.08 è stato stipulato l'ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro area dirigenza medicoveterinaria del Servizio Sanitario Nazionale parte normativa quadriennio 2006-2009 e parte economica biennio 2006-2007.

Secondo l'art. 2: *Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto*

1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.

Il 6.5.2010 è stato stipulato l'ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medico – veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale II biennio economico 2008-2009.

Secondo l'art. 1: *Campo di applicazione, durata e decorrenze*

1. Il presente contratto collettivo nazionale, che concerne il periodo 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2009, riguarda la parte economica di tale biennio e si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall'art. 10 del CCNQ dell'11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1 febbraio 2008.

- g. Dal 31.12.2009 a tutt'oggi, per l'area della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale non sono stati stipulati altri contratti collettivi nazionali di lavoro.

h. Di contro, sono stati stipulati contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere per il triennio 2016/2018, per tutti i comparti dell'ex pubblico impiego e per le aree della dirigenza, eccetto quella qui rappresentata e la dirigenza degli enti locali e delle funzioni centrali.

i. L'art. 41 d.lgs. 165/01 e s.m. ed i. *Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN* prevede che

1. *Il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso le proprie istanze associative o rappresentative, le quali costituiscono comitati di settore che regolano autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione.*

2. *E' costituito un comitato di settore nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita le competenze di cui al comma 1, per le regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le competenze delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.*

j. L'art. 47 d.lgs. 165/01 e s.m. ed i. *Procedimento di contrattazione collettiva* prevede che

1. *Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.*

k. L'art. 46 stesso d.lgs. *Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni* definisce i compiti e le prerogative di ARAN in ambito di contrattazione collettiva

1. *Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi.*

l. La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico, le seguenti risorse:

300 milioni per il 2016;
900 milioni per il 2017; 2.850
milioni dal 2018.

Tali complessive somme annuali corrispondono - si legge nella relazione tecnica - ad incrementi retributivi rispettivamente pari a: 0,36 per cento per il 2016; 1,09 per cento per il 2017; 3,48 per cento per il 2018 (assumendo come termine di raffronto l'ammontare retributivo dato dal trattamento economico principale ed accessorio per il 2015, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale).

m. Per la dirigenza medico-veterinaria, poi, deve essere recuperata nella massa salariale la RIA (retribuzione individuale di anzianità), congelata per effetto della previsione del dl 98/2011 dichiarato incostituzionale dalla precitata sentenza a decorrere dal luglio 2015.

n. Oltre a ciò, deve concorrere alla formazione della massa salariale anche la indennità di cui all'articolo 15quater, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (cd indennità di esclusività), così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019 il cui testo – all'esame della Camera in seconda lettura – lo contempla esplicitamente all'art. 1 co. 286.

o. L'esponente – unica organizzazione sindacale dell'area dirigenziale interessata – ha presentato la propria piattaforma contrattuale strutturata per il triennio 2016/18 sin dalla prima convocazione del tavolo negoziale promossa da ARAN senza che alla medesima sia stata dedicata attenzione alcuna ed anzi con l'esplicito rifiuto di ARAN dal prendere in esame i contenuti della medesima.

p. Nonostante la legge 205/17 abbia espressamente previsto la incidenza degli incrementi della massa salariale per il triennio 2016/18 ed a fronte delle rivendicazioni (anche) dell'esponente, volte alla implementazione della medesima con le indennità di cui alle precedenti lett. m) ed n), non consta che il Comitato di Settore istituito presso la Conferenza delle Regioni abbia dettato alcun indirizzo affinché ARAN potesse tempestivamente esprimersi al tavolo negoziale in ordine all'ammontare delle risorse disponibili per procedere al rinnovo contrattuale per il triennio in discussione.

q. Per la verità, non consta neppure che ARAN abbia sollecitato il Comitato di Settore ad esprimersi in proposito, cosicché il termine utile per la negoziazione del menzionato contratto collettivo è inutilmente scaduto il 31.12.2018.

r. L'esponente ha partecipato a tutte le convocazioni Aran intercorse nell'anno 2018 – fossero esse dedicate al cd tavolo politico o a quello cd tecnico – fino al settembre scorso quando è risultato del tutto chiaro che nessuna delle risorse economiche necessarie per procedere al rinnovo contrattuale era stata resa disponibile e, quindi, la contrattazione si svolgeva, nei fatti, con un convitato di pietra, mero figurante di una controparte inesistente.

s. Per la verità, l'esponente si è recentemente resa conto di un fatto ancora più grave che chiama direttamente in causa i soggetti destinatari di questa diffida.

L'art. 9 dl 30.9.05 n. 203, convertito in L. 2.12.05 n. 248 prevede che

Art. 9. *Potenziamento di strumenti di programmazione finanziaria nel settore sanitario*

1. *Al fine di garantire nel settore sanitario la corretta e ordinata gestione delle risorse programmate nell'ambito del livello di finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché il rispetto del relativo equilibrio economico-finanziario, a decorrere dal biennio economico 2006-2007, per le regioni al cui finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto della propria autonomia contabile, **costituisce obbligo** ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla conseguente Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, **la costituzione di accantonamenti nel proprio bilancio delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (SSN) e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il SSN, nell'ambito del proprio territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica.***

.....

L'art. 2 co. 17 Legge 23.12.09 n. 191 prevede che

17. Fermo restando quanto previsto al comma 16, **per gli enti del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione l'obbligo contabile** disposto dall' articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

L'esponente ha formalmente chiesto a ciascuna Regione di rendere evidenti ed espliciti gli accantonamenti di cui alle norme predette a valere per il rinnovo contrattuale 2016/2018; nel termine concesso per provvedervi, hanno dato risposta solo alcune Regioni e le risposte sono state – il più delle volte – generiche ed insoddisfacenti. L'esponente si è perciò vista costretta a segnalare questo comportamento omissivo o reticente alle singole Procure Regionali presso la Corte dei Conti per quanto di rispettiva competenza.

Preso atto che il comportamento suddetto integra una lesione, diretta ed attuale, degli interessi dei propri rappresentati,

- da nove anni in attesa della stipula di un contratto collettivo di lavoro,
- penalizzati dal blocco stipendiale (2010/2015) e dal suo protrarsi, nei fatti, anche successivamente alla pronuncia della Corte Costituzionale,
- impossibilitati alla stipula del contratto collettivo nazionale per l'area di interesse a causa dell'assenza di qualunque concreta indicazione, a cura della controparte negoziale, della consistenza della massa salariale sulla quale sviluppare la trattativa per la parte economica del contratto atteso che il Comitato di Settore ha omesso di dettare in proposito alcun indirizzo (atto amministrativo generale obbligatorio) alla propria rappresentanza negoziale e quest'ultima – senza minimamente sollecitare la doverosa indicazione – ha deliberatamente sospeso qualsiasi trattativa ulteriore, avendo nel contempo cura di portare a conclusione i contratti dei comparti e di pressochè tutte le altre aree dirigenziali di sua competenza
- impossibilitati ad avere contezza precisa della entità degli accantonamenti che le singole Regioni sono – per legge – obbligate ad eseguire relativamente alle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (SSN) per il triennio in esame, tanto che la indicazione di inizio trattativa sulla effettiva decorrenza dell'incremento del 3,48% sulla massa salariale (da gennaio 2018) è successivamente slittata a settembre, quando per il comparto essa ha avuto effetto dal marzo 2018, compresa la liquidazione degli arretrati per i due anni pregressi
- senza che la piattaforma negoziale presentata dall'esponente sia stata presa in considerazione, esaminata e discussa
- con la conseguenza che il termine utile per la stipula del contratto collettivo nazionale dell'area dirigenziale di interesse è scaduto alla data del 31 dicembre 2018

CIMO – Il Sindacato dei Medici, come sopra rappresentata e domiciliata

D I F F I D A

Il Comitato di Settore presso la Conferenza delle Regioni, in persona del suo Presidente pro tempore, con sede in Roma Via Parigi,11

ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, in persona del suo Presidente pro tempore, con sede in Roma Via del Corso, 476

Affinchè, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 d.lgs. 20.12.09 n. 198, provvedano, ciascuno secondo le rispettive prerogative, ad effettuare, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione di questo atto, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati.

F A P R E S E N T E

Che il mancato rispetto del termine suddetto per i fini cui esso è stato previsto legittima l'esponente a promuovere ogni utile azione in sede giudiziale e, in specie, l'azione di cui all'art. 1 d.lgs 20.12.09 n. 198

S E G N A L A

Che, ai sensi dell'art. 4 co. 3 stesso d.lgs.

la sentenza che accoglie la domanda nei confronti di una pubblica amministrazione e' comunicata, dopo il passaggio in giudicato, agli organismi con funzione di regolazione e di controllo preposti al settore interessato, alla Commissione e all'Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergono profili di responsabilita' erariale, nonche' agli organi preposti all'avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

mentre, ai sensi dell'art. 4 co. 5 stesso d.lgs.

L'amministrazione individua i soggetti che hanno concorso a cagionare le situazioni di cui all'articolo 1, comma 1, e adotta i conseguenti provvedimenti di propria competenza.

CIMO
Dott. Guido Quici
Presidente Nazionale

